

Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 – TIME – Versione integrata e modificata dalle deliberazioni 157/2012/R/EEL, 339/2012/R/EEL, 565/2012/R/EEL e 607/2013/R/EEL, 268/2015/R/EEL.

TESTO INTEGRATO

**DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL
GAS PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA
ELETTRICA**

Periodo di regolazione 2012-2015

In vigore dal 1 gennaio 2013

SOMMARIO

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI 3

Articolo 1 Definizioni 3

Articolo 2 Ambito oggettivo 3

Articolo 3 Criteri generali 4

TITOLO 2

RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA 4

Articolo 4 Soggetti responsabili del servizio di misura dell'energia elettrica 4

Articolo 5 Disposizioni relative ai punti di prelievo e di immissione in altissima, alta e media tensione 6

Articolo 6 Disposizioni relative ai punti di prelievo in bassa tensione 7

Articolo 7 Disposizioni relative ai punti di interconnessione 8

Articolo 7 bis 8

Raccolta dei dati di misura 8

TITOLO 3

REGOLAZIONE TARRIFFARIA DEL SERVIZIO DI MISURA 8

Articolo 8 Corrispettivo per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica in punti di prelievo nella titolarità di clienti finali 8

Articolo 9 Remunerazione del servizio di misura dell'energia elettrica nei punti di interconnessione e di immissione 8

Articolo 10 Corrispettivi applicati in assenza del misuratore 9

Articolo 11 Remunerazione riconosciuta agli investimenti per il servizio di misura... 9

Articolo 12 Aggiornamento delle componenti tariffarie relative al servizio di misura 9

Articolo 13 Obblighi informativi in capo agli esercenti 10

Articolo 14 Perequazione dei ricavi di misura per i punti di prelievo in bassa tensione 11

Articolo 15 Integrazione dei ricavi di misura a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06 13

TITOLO 4

DISPONIBILITÀ DEI DATI DI MISURA 14

Articolo 16 Utilizzo dei dati di misura 14

Articolo 17 Messa a disposizione dei dati di misura a Terna 15

Articolo 18 Messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto 15

Articolo 19 Stima dei dati di misura 16

Articolo 20 Archiviazione dei dati di misura 16

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT), e di cui all'articolo 1 dell'Allegato C alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: TIC) e dell'allegato A della deliberazione 18 gennaio 2007 n. 11/07 nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **componente MIS_1** è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi al servizio di misura;
- **componente MIS_3** è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi al servizio di misura;
- **misura dell'energia elettrica** è l'attività di misura finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva;
- **misuratore di energia elettrica** è un dispositivo funzionale alla misura dell'energia elettrica, destinato a misurare l'energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo;
- **misuratore elettronico relativo a punti di prelievo in bassa tensione** è un misuratore dell'energia elettrica avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06;
- **misure dell'energia elettrica** sono i valori di energia elettrica e della potenza (attiva e, ove previsto, reattiva) misurati da un misuratore di energia elettrica;

-- * --

- **deliberazione n. 250/04** è la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- **deliberazione n. 292/06** è la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione n. 88/07** è la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione 65/2012/R/EEL** è la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/ R/EEL;

Articolo 2 *Ambito oggettivo*

2.1 Il presente Allegato reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica, articolato nelle seguenti attività:

- a) installazione e manutenzione dei misuratori;
 - b) raccolta delle misure dell'energia elettrica;
 - c) validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica.
- 2.2 I contratti aventi ad oggetto il servizio di misura relativo a punti di prelievo nella titolarità di clienti finali, devono corrispondere alle medesime categorie di cui al comma 2.2 del TIT.
- 2.3 *[Soppresso con deliberazione 157/2012/R/EEL]*

Articolo 3

Criteria generali

- 3.1 Ai fini del calcolo dei corrispettivi per il servizio di cui al comma 2.1, le misure rilevanti sono esclusivamente quelle effettuate dai misuratori di cui al presente Allegato.
- 3.2 Per i punti di prelievo nella titolarità di clienti finali allacciati alla rete di trasmissione nazionale, i misuratori, installati ai sensi della normativa vigente, sono utilizzati sia per le misure dell'energia elettrica fornita al medesimo cliente finale, sia per le misure dell'energia elettrica scambiata tra la rete di trasmissione e la rete di distribuzione nel medesimo punto.
- 3.3 Per gli impianti di produzione per i quali la misura dell'energia elettrica prodotta coincida con la misura dell'energia elettrica immessa in rete, i misuratori installati ai sensi della normativa vigente sono utilizzati anche per la misura dell'energia elettrica prodotta.
- 3.4 Ciascun misuratore che consenta la rilevazione oraria o per fascia oraria delle grandezze elettriche è sincronizzato con un unico riferimento nazionale messo a disposizione dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica e a cura del soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica.

TITOLO 2

RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA

Articolo 4

Soggetti responsabili del servizio di misura dell'energia elettrica

- 4.1 Il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è:
- a) con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali, l'impresa distributrice;
 - b) con riferimento ai punti di immissione relativi a impianti di produzione di energia elettrica di potenza nominale non superiore a 20 kW e ai punti di

immissione in bassa tensione relativi a impianti di produzione di energia elettrica, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.3 dell'Allegato A *bis* alla deliberazione n. 88/07, il gestore di rete;

- c) con riferimento ai punti di immissione, relativi a un impianto di produzione di energia elettrica, diversi da quelli di cui alla precedente lettera b), il soggetto titolare dell'impianto medesimo;
 - d) con riferimento ai punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, l'impresa distributrice;
 - e) con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione:
 - i. nel caso i predetti punti interconnettano reti a due livelli di tensione differenti, l'impresa distributrice che gestisce la rete di distribuzione al livello di tensione più alto;
 - ii. nel caso i predetti punti interconnettano reti allo stesso livello di tensione, l'impresa distributrice che, al momento della richiesta di interconnessione, cede energia elettrica attraverso tale punto, per la maggior parte del tempo su base annua.
- 4.2 Nel caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente allegato, il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione dei misuratori è il soggetto già responsabile del predetto servizio.
- 4.3 Con riferimento ai punti di interconnessione di cui al precedente comma 4.1, lettera d), entro il 30 giugno 2013, il gestore del sistema di trasmissione predispone e invia all'Autorità, con modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità:
- a) l'elenco dei punti di interconnessione con relativa indicazione geografica e i riferimenti utili per la sua univoca individuazione;
 - b) indicazioni dettagliate circa il sistema di misura asservito a tali punti;
 - c) ove i punti di misura non siano installati in corrispondenza dei punti di interconnessione, ovvero ove non esistano punti di misura, gli algoritmi utilizzati per riportare le singole misure ai corrispondenti punti di interconnessione, ovvero per valorizzare l'energia scambiata;
 - d) le potenze disponibili in corrispondenza dei punti di misura.
- 4.4 Con successivo provvedimento, l'Autorità definirà gli obblighi di installazione dei misuratori in corrispondenza dei punti di interconnessione e il potere sostitutivo del gestore del sistema di trasmissione nel caso di inadempienza delle imprese di distribuzione.
- 4.5 Il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata è:
- a) con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali, il gestore della rete pubblica da cui tali punti prelevano l'energia elettrica;
 - b) con riferimento ai punti di immissione situati su una rete con obbligo di connessione di terzi, il gestore della medesima rete;
 - c) con riferimento ai punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, il gestore del sistema di trasmissione;
 - d) con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione, l'impresa distributrice che ai sensi del comma 4.1, lettera e), è responsabile dell'installazione e manutenzione del misuratore.

- 4.6 Fino alla definizione del provvedimento di cui al comma 4.4, con riferimento ai punti di prelievo allacciati alla rete di trasmissione nazionale e ai punti di interconnessione con la medesima rete, le attività di cui al comma 4.5, lettere a) e c), sono a carico dell'impresa di distribuzione responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori ai sensi del precedente comma 4.1.
- 4.7 Ai soli fini della definizione della responsabilità dell'installazione e della manutenzione dei misuratori oltre che della responsabilità della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica, in presenza di un unico punto di connessione utilizzato sia per prelievi che per immissioni di energia elettrica:
- a) se il punto di connessione è asservito ad un impianto di produzione di energia elettrica e se i prelievi che avvengono attraverso tale punto sono finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica, il punto di connessione medesimo è considerato punto di immissione;
 - b) nei casi diversi da quelli di cui al precedente alinea, il punto di connessione è considerato punto di prelievo.
- 4.8 Nel caso di cui al precedente comma 4.7, il soggetto responsabile di cui al comma 4.1 è tenuto ad installare un solo misuratore in grado di rilevare sia la misura dell'energia elettrica immessa che la misura dell'energia elettrica prelevata.
- 4.9 *[Soppresso con deliberazione 565/2012/R/EEL]*
- 4.10 *[Soppresso con deliberazione 565/2012/R/EEL]*
- 4.11 *[Soppresso con deliberazione 565/2012/R/EEL]*
- 4.12 *[Soppresso con deliberazione 565/2012/R/EEL]*

Articolo 5

Disposizioni relative ai punti di prelievo e di immissione in altissima, alta e media tensione

- 5.1 Il presente articolo si applica al servizio di misura dell'energia elettrica con riferimento ai punti di prelievo e di immissione in altissima, alta e media tensione.
- 5.2 I misuratori relativi ai punti di immissione e di prelievo di cui al precedente comma devono:
- a) consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e dell'energia elettrica attiva e reattiva immesse e prelevate nei punti di immissione e di prelievo;
 - b) essere provvisti di un sistema di segnalazione automatica di eventuali irregolarità del proprio funzionamento;
 - c) consentire al soggetto nella cui disponibilità si trova il sito in cui è installato il misuratore l'accesso alle rilevazioni e alle registrazioni, con le stesse modalità e indipendentemente dall'accesso alle medesime rilevazioni e registrazioni da parte del soggetto di cui al comma 4.5;
 - d) essere predisposti per l'installazione, su richiesta del soggetto nella cui disponibilità si trova il sito in cui i misuratori medesimi sono installati ed a

spese di quest'ultimo, di dispositivi per il monitoraggio delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica.

- 5.3 In alternativa a quanto previsto al comma 5.2, lettera c), il soggetto di cui al comma 4.5 rende disponibili al medesimo soggetto di cui al comma 5.2, lettera c), per via informatica, i dati registrati nel corso del mese, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui i dati sono stati registrati.
- 5.4 Nel caso in cui si verificano irregolarità di funzionamento del misuratore, l'intervento di manutenzione è effettuato, entro 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione automatica o dalla comunicazione, dal soggetto di cui al comma 4.1 che ne dà tempestiva informazione al titolare del punto di immissione o di prelievo o al soggetto di cui al comma 4.5.
- 5.5 Per il periodo in cui si è verificata l'irregolarità di funzionamento di cui al comma 5.4, la ricostruzione delle misure dell'energia elettrica è effettuata dal soggetto di cui al comma 4.5, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del misuratore, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.
- 5.6 Il soggetto che ha diritto alla disponibilità delle misure dell'energia elettrica può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei misuratori. Rimangono a carico del richiedente le spese necessarie per la verifica nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 del TIC. Qualora gli errori riscontrati superino tali limiti, il soggetto di cui al comma 4.1 assume a proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino della funzionalità del medesimo misuratore.

Articolo 6

Disposizioni relative ai punti di prelievo in bassa tensione

- 6.1 I misuratori relativi ai punti di bassa tensione devono soddisfare le caratteristiche minime di cui alla deliberazione n. 292/06, ferme restando le tempistiche di installazione dei misuratori elettronici relativi ai punti di immissione e prelievo in bassa tensione di cui alla medesima deliberazione n. 292/06.
- 6.2 In caso di installazione di misuratore elettronico avente i requisiti funzionali di cui alla deliberazione n. 292/06, all'atto dell'installazione medesima o della messa in servizio, i responsabili del servizio sono tenuti a programmare il misuratore elettronico in modo tale da registrare, ai fini del dispacciamento, le misure espresse dai totalizzatori relative alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese.

Articolo 7

Disposizioni relative ai punti di interconnessione

- 7.1 I misuratori relativi ai punti di interconnessione consentono la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e dell'energia elettrica attiva e reattiva immessa e prelevata nei punti di interconnessione.
- 7.2 Il servizio di misura dell'energia elettrica prelevata e/o immessa in un punto di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale è svolto conformemente alle prescrizioni tecniche, ai criteri e alle modalità definite dal codice di rete sulla base delle direttive emanate dell'Autorità con la deliberazione n. 250/04.

Articolo 7 bis

Raccolta dei dati di misura

- 7bis.1 Con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, il responsabile del servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle misure registrate dai misuratori elettronici ai sensi del comma 6.2.
- 7bis.2 Con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, il responsabile del servizio è tenuto ad effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica:
- a) almeno una volta all'anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
 - b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

TITOLO 3

REGOLAZIONE TARRIFFARIA DEL SERVIZIO DI MISURA

Articolo 8

Corrispettivo per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica in punti di prelievo nella titolarità di clienti finali

- 8.1 Ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a j) del TIT, una tariffa composta dalle componenti tariffarie MIS_1 e MIS_3 , fissate pari ai valori di cui alla tabella 1.

Articolo 9

Remunerazione del servizio di misura dell'energia elettrica nei punti di interconnessione e di immissione

- 9.1 Con riferimento al servizio di misura prestato in punti di interconnessione, al soggetto che provvede all'installazione e manutenzione del misuratore viene riconosciuto dalla controparte il corrispettivo di cui alla tabella 2 e di cui alla tabella 5.

- 9.2 Con riferimento al servizio di misura prestato in punti di interconnessione ovvero in punti di immissione, al soggetto che provvede alla raccolta delle misure viene riconosciuto dalla controparte il corrispettivo di cui alla tabella 3.
- 9.3 Con riferimento al servizio di misura prestato in punti di interconnessione ovvero in punti di immissione, al soggetto che provvede alla validazione e registrazione delle misure viene riconosciuto dalla controparte il corrispettivo di cui alla tabella 4.

Articolo 10

Corrispettivi applicati in assenza del misuratore

- 10.1 Nei punti di prelievo, di immissione e di interconnessione ove, compatibilmente con la normativa vigente, non risulti installato un misuratore, l'applicazione dei corrispettivi di cui ai precedenti Articolo 8 e Articolo 9 è effettuata al netto dei corrispettivi di cui ai commi 9.1 e 9.2.

Articolo 11

Remunerazione riconosciuta agli investimenti per il servizio di misura

- 11.1 La remunerazione degli investimenti per il servizio di misura dell'energia elettrica avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità.
- 11.2 Per il periodo di regolazione 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2015, salvo quanto disposto dal comma 11.3, il tasso di remunerazione del capitale investito netto relativo a investimenti per il servizio di misura è fissato pari al:
- a) 7,6%, per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2011;
 - b) 8,6% per gli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2011.
- 11.3 Il tasso di remunerazione di cui al comma 11.2 è aggiornato entro il 31 dicembre 2013, ai fini della sua applicazione a valere dall'1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015, secondo quanto previsto dall'Articolo 2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato.

Articolo 12

Aggiornamento delle componenti tariffarie relative al servizio di misura

- 12.1 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2015 l'Autorità aggiorna, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di efficacia, la quota parte delle componenti MIS_1 e MIS_3 di cui al comma 8.1, a copertura dei costi operativi, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
 - b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;
 - c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

- 12.2 Per il periodo di regolazione 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2015, il tasso di riduzione annuale di cui al comma 12.1, lettera b), è pari a 7,1%.
- 12.3 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2015 l’Autorità aggiorna, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di efficacia, la quota parte delle componenti MIS_1 , e MIS_3 di cui al comma 8.1 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito, applicando:
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat;
 - il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale;
 - il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati.
- 12.4 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2015 l’Autorità aggiorna, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di efficacia, la quota parte delle componenti MIS_1 , e MIS_3 di cui di cui al comma 8.1 a copertura degli ammortamenti, applicando:
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat;
 - il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale;
 - il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile standard dei cespiti;
 - il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi realizzati entrati in esercizio.
- 12.5 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2015 l’Autorità aggiorna, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di efficacia, la quota parte delle componenti MIS_1 , e MIS_3 di cui al comma 8.1 a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06, applicando:
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat;
 - un tasso di variazione che, tenuto conto della variazione attesa dei volumi di servizio erogato a livello nazionale, sia funzionale alla minimizzazione del differenziale tra il gettito derivante, a livello di settore, dall’applicazione dell’elemento $MIS_1(RES)$ e $MIS_3(RES)$ di cui alla tabella 5, e l’integrazione di cui all’Articolo 15, riconosciuta a livello di settore.

Articolo 13

Obblighi informativi in capo agli esercenti

- 13.1 Ai fini dell’aggiornamento tariffario annuale di cui all’Articolo 12, in ciascun anno t , a partire dall’anno 2012, ciascuna impresa esercente il servizio di misura

comunica all’Autorità, attenendosi alle modalità e alle tempistiche disciplinate con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità:

- a) gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell’anno $t-1$, risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati, redatti ai sensi della deliberazione n. 11/07;
- b) la variazione delle immobilizzazioni in corso tra l’anno $t-1$ e l’anno $t-2$;
- c) le dismissioni effettuate nel corso dell’anno $t-1$, indicando l’anno di messa in esercizio del cespite dismesso, precisando altresì se il cespite dismesso è stato oggetto di successiva alienazione.

13.2 L’Autorità verifica, anche mediante controlli a campione:

- a) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al medesimo comma 13.1, con quelli risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati, redatti ai sensi della deliberazione n. 11/07;
- b) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera a) rispetto all’attività di misura dell’energia elettrica.

13.3 La mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 13.1, ovvero il mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio previste dalla determinazione di cui al medesimo comma, comportano la non inclusione dei nuovi investimenti al fine dell’aggiornamento tariffario annuale per l’anno $t+1$ e per gli anni successivi, fino ad ottemperanza delle richiamate disposizioni, senza conguaglio.

Articolo 14

Perequazione dei ricavi di misura per i punti di prelievo in bassa tensione

14.1 L’ammontare di perequazione dei ricavi di misura per i punti di prelievo in bassa tensione dotati di misuratore, relativo a ciascuna impresa distributrice m , è pari a:

$$PM_m = RM_m - QM_m - RPM_m$$

dove:

- RM_m è il ricavo spettante all’impresa distributrice m nell’anno t , a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, per l’installazione-manutenzione di misuratori di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione e dei sistemi di raccolta dei dati di misura, calcolato secondo la seguente formula:

$$RM_{m,t} = \frac{CE_{m,t-2}^{MEBT}}{\sum_m CE_{m,t-2}^{MEBT}} * \sum_m QME_{m,t} + \frac{N_{m,t-2}^{MMBT}}{\sum_m N_{m,t-2}^{MMBT}} * \sum_m QMM_{m,t} + \frac{CE_{m,t-2}^{TGBT}}{\sum_m CE_{m,t-2}^{TGBT}} * \sum_m MIS'_m(RAC)_m$$

con:

- $CE_{m,t-2}^{MEBT}$ è il costo effettivo di capitale dell’anno $t-2$, ivi inclusi gli ammortamenti, per l’installazione-manutenzione di misuratori elettronici di energia elettrica, relativi a punti di prelievo in bassa tensione, aventi i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06;
- $QME_{m,t}$ è il ricavo di ciascuna impresa distributrice m , derivante dall’applicazione delle quote parti degli elementi $MIS_1(INS)$, $MIS_3(INS)$ e

dell'elemento $\sigma I(mis)$ a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori elettronici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione, di cui alla tabella 6;

- $N_{m,t-2}^{MMBT}$ è il numero dei misuratori elettromeccanici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione, attivi al 31 dicembre dell'anno $t-2$;
- $QMM_{m,t}$ è il ricavo dell'impresa distributrice m nell'anno t , derivante dall'applicazione delle quote parti degli elementi $MIS_1(INS)$, $MIS_3(INS)$ e dell'elemento $\sigma I(mis)$ a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori elettromeccanici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione di cui alla tabella 7;
- $CE_{m,t-2}^{TGBT}$ è il costo effettivo di capitale dell'anno $t-2$, ivi inclusi gli ammortamenti, relativo ai sistemi di raccolta dei dati di misura dell'energia elettrica dei punti di misura in bassa tensione;
- $MIS'(RAC)_{m,t}$ è il ricavo dell'impresa distributrice m nell'anno t , derivante dall'applicazione delle quote parti degli elementi $MIS_1(RAC)$, $MIS_3(RAC)$ e dell'elemento $\sigma I(mis)$ a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, dei sistemi di raccolta dei dati di misura di energia elettrica di cui alla tabella 8;
- $QM_{m,t} = QME_{m,t} + QMM_{m,t} + MIS'(RAC)_{m,t}$;
- $RPM_{m,t}$ è il ricavo tariffario non spettante, relativo a ciascuna impresa distributrice m nell'anno t , in relazione al grado di assolvimento degli obblighi previsti dalle disposizioni della deliberazione n. 292/06 in materia di installazione di misuratori elettronici relativi a punti di prelievo in bassa tensione. In termini formali:

$$RPM_{m,t} = \text{MAX}(\Delta N_{m,t}^{MEBT}; 0) * MIS(INS)_t^{cirBT}$$

con:

- o $MIS(INS)_t^{cirBT}$ di cui alla tabella 9, sono le quote parti degli elementi $MIS_1(INS)$, $MIS_3(INS)$ e dell'elemento $\sigma I(mis)$ applicate alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere a), b) e d) del TIT, riconosciute a copertura della remunerazione del capitale di misuratori dell'energia elettrica, relativi a punti di prelievo in bassa tensione, che non hanno i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06;
- o $\Delta N_{m,t}^{MEBT} = N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{previsti} - N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{installati}$;
- o $N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{previsti}$ è il numero di punti attivi di prelievo in bassa tensione, relativo a ciascuna impresa distributrice m , per i quali il comma 8.1 della deliberazione n. 292/06 prevede, entro il 31 dicembre dell'anno t , l'installazione di un misuratore elettronico avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione medesima;

- $N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{\text{installati}}$ è il numero di punti di prelievo in bassa tensione attivi, relativo a ciascuna impresa distributrice m , in cui entro il 31 dicembre dell'anno t è stato effettivamente installato un misuratore elettronico avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06.

Articolo 15

Integrazione dei ricavi di misura a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06

- 15.1 Alle imprese distributrici, fino al 31 dicembre 2027, secondo le modalità disciplinate dal presente articolo, è riconosciuta un'integrazione forfetaria dei ricavi per il servizio di misura in bassa tensione, a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06.
- 15.2 Per il periodo di regolazione 2012 – 2015, l'integrazione di cui al comma 15.1 è riconosciuta annualmente dalla Cassa con le medesime tempistiche previste dal TIT per la perequazione generale e, per ciascun anno t e ciascuna impresa m , è pari a:

$$IR_{RES\ m,t} = RRES_{m,t} - QRES_{m,t}$$

dove:

- $RRES_{m,t}$ è il ricavo ammesso a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06, pari a:

$$RRES_m = \min(N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{\text{installati}}; N_{m,2010}^{BT} \Big|_{\text{misurati}}) * T_t(res)$$

con:

- $N_{m,2010}^{BT} \Big|_{\text{misurati}}$ è, per ciascuna impresa m , il numero di punti di prelievo in bassa tensione dotati di misuratore attivi al 31 dicembre 2010;
 - $T_t(res)$ è l'integrazione unitaria riconosciuta a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06, il cui valore è fissato nella tabella 10;
 - $QRES_{m,t}$ è il ricavo effettivo ottenuto dall'applicazione dell'elemento $MIS_1(RES)$ e $MIS_3(RES)$ di cui alla tabella 5 e della quota parte dell'elemento $\sigma 1(mis)$ di cui alla tabella 9 del TIT, il cui valore è pari a quello dell'elemento $MIS_1(RES)$ relativo alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera d).
- 15.3 L'elemento $T_t(res)$ di cui al comma 15.2 è aggiornato annualmente applicando la variazione di cui al comma 12.5, lettera a).

- 15.4 Per il periodo di regolazione 2012 – 2015, in alternativa a quanto previsto dal comma 15.2, le imprese distributrici possono richiedere alla Cassa, entro il 30 aprile 2012, il riconoscimento in unica soluzione dell'integrazione spettante ai sensi del comma 15.1. La Cassa, informata l'Autorità, provvede a versare quanto spettante ai sensi dei successivi comma 15.5 e 15.6, entro 30 giorni dalla richiesta.
- 15.5 Ai fini di quanto previsto dal comma 15.4, l'integrazione riconosciuta per il periodo 2012-2015 è pari all'importo $IR_{RES\ m,12/15}$, calcolato secondo la formula di cui al comma 15.6, attualizzato applicando un tasso annuale pari all'Euribor a un anno, base 360, maggiorato di 150 punti base, per il periodo intercorrente la data di riconoscimento dell'integrazione e il 30 novembre 2015.
- 15.6 L'importo $IR_{RES\ m,12/15}$ di cui al comma 15.5 è pari a:

$$IR_{RES\ m,12/15} = \min(N_{m,2011}^{MEBT}|_{installati}; N_{m,2010}^{BT}|_{misurati}) * T_i(res) * 4$$

dove:

- $N_{m,2011}^{MEBT}|_{installati}$ è il numero di punti di prelievo in bassa tensione attivi, relativo all'impresa distributtrice m , in cui al 31 dicembre 2011 risultava essere effettivamente installato un misuratore elettronico avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06.
- 15.7 Le imprese distributrici che richiedono ed ottengono il versamento dell'integrazione spettante in un'unica soluzione ai sensi del comma 15.4, per il periodo regolatorio 2012-2015, sono tenute, con le medesime tempistiche previste per i meccanismi di perequazione generale, di cui alla Parte III del TIT, a versare annualmente alla Cassa l'importo $QRES_{m,t}$, di cui al comma 15.2.
- 15.8 La Cassa utilizza il conto alimentato dalla componente tariffaria UC_3 , di cui all'articolo 54 del TIT, per regolare eventuali disallineamenti, su base annuale, tra gli importi determinati e liquidati ai sensi dei commi 15.2 e 15.4 e i versamenti ricevuti ai sensi del comma 15.7.

TITOLO 4

DISPONIBILITÀ DEI DATI DI MISURA

Articolo 16

Utilizzo dei dati di misura

- 16.1 Le misure dell'energia elettrica rilevate e registrate nei punti di immissione e di prelievo non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle relative ai servizi di trasmissione e distribuzione di cui al comma 2.1 del TIT e di dispacciamento e di vendita, salvo consenso scritto da parte del soggetto titolare dell'impianto di produzione dell'energia elettrica o del cliente finale a cui tali punti si riferiscono.

Articolo 17

Messa a disposizione dei dati di misura a Terna

- 17.1 Il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica di cui al comma 4.6 trasmette al gestore del sistema di trasmissione la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate, per quanto necessario ai fini del compimento, da parte del medesimo gestore del sistema di trasmissione, degli adempimenti amministrativi di competenza.

Articolo 18

Messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto

- 18.1 Il presente Articolo disciplina le modalità e le tempistiche con le quali il responsabile del servizio mette a disposizione degli utenti del trasporto i dati di misura relativi a punti di prelievo inclusi nel relativo contratto.
- 18.2 Per rendere disponibili agli utenti i dati di cui al presente Articolo e al successivo Articolo 19, secondo i formati definiti dall'Autorità ai sensi della deliberazione 65/2012/R/EEL, le imprese distributrici soggette all'obbligo di dotarsi degli strumenti di comunicazione evoluti ai sensi dell'Articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2010 ARG/elt 13/10, utilizzano, in qualità di responsabili del servizio di misura, esclusivamente tali strumenti di comunicazione. Il responsabile del servizio garantisce anche la tracciabilità di ogni singola operazione. Le imprese distributrici non soggette all'obbligo di cui sopra utilizzano, in qualità di responsabile del servizio di misura, il canale di posta elettronica certificata.
- 18.3 Con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS, il responsabile del servizio mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura validati relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono.
- 18.4 Con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, il responsabile del servizio mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura validati relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto.
- 18.5 Con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, il responsabile del servizio mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta, i dati di misura validati relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto.
- 18.6 Nella messa a disposizione il responsabile del servizio di misura indica se i dati si riferiscono a valori stimati. Ai fini della fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica dovranno essere utilizzati esclusivamente dati validati, eventualmente stimati ai sensi del comma 19.1.
- 18.7 Il responsabile del servizio mette a disposizione a ciascun utente del trasporto, entro il 20 di ciascun mese, i dati di misura rettificati il mese precedente in correzione di dati precedentemente comunicati ai sensi dei commi 18.3, 18.4 e 18.5.

Articolo 19

Stima dei dati di misura

- 19.1 In tutti i casi di indisponibilità dei dati di misura, i dati mensili messi a disposizione ai sensi dei commi 18.3, 18.4 e 18.5 devono essere stimati dal responsabile del servizio.
- 19.2 In nessun caso possono essere stimati e comunicati valori pari a zero in luogo di valori stimati.

Articolo 20

Archiviazione dei dati di misura

- 20.1 Il responsabile dell'attività di raccolta e registrazione archivia e custodisce, per un periodo minimo di 5 anni, le misure dell'energia elettrica, sia quelle orarie corrispondenti ai punti di immissione e di prelievo trattati su base oraria, sia quelle corrispondenti ai punti di immissione e prelievo non trattati su base oraria, in modalità tale per cui queste possano essere disponibili e riutilizzate a scopi di verifica e controllo.
- 20.2 Qualora l'ambito di competenza del responsabile dell'attività di rilevazione e registrazione delle misure risulti variato a seguito di cessioni e incorporazioni di attività, il soggetto cedente ha l'obbligo di trasferire gli archivi delle misure di energia elettrica integralmente al soggetto cessionario, contestualmente al perfezionamento della cessione.